



EUROPEAN COMMITTEE OF SOCIAL RIGHTS COMITÉ EUROPÉEN DES DROITS SOCIAUX

24 September 2021

Case Document No. 8

Associazione Professionale e Sindacale (ANIEF) v. Italy Complaint No. 159/2018

RESPONSE FROM ANIEF TO THE THIRD-PARTY'S INTERVENTION (Italian only)

Registered at the Secretariat on 30 July 2021

COMITATO EUROPEO DIRITTI SOCIALI RECLAMO 159/2018 - ANIEF v/ ITALIA

Alla cortese attenzione del Segretario Esecutivo del Comitato Europeo dei Diritti Sociali, che agisce in nome e per conto del Segretario Generale del Consiglio d'Europa

OGGETTO: RECLAMO COLLETTIVO N. 159/2018 REPLICHE DEL SINDACATO ANIEF ALLE OSSERVAZIONI DELLE INSEGNANTI LUISA SARNATARO *ET ALII*.

PREMESSA.

- 1. L'Associazione sindacale ANIEF il 20 gennaio 2018 ha proposto reclamo contro l'Italia per la sproporzionata ingerenza nei confronti dei docenti della scuola dell'infanzia e primaria che hanno conseguito il diploma entro l'anno scolastico 2001/2002, che indubbiamente appartengano al così detto "precariato storico", appartenenza, quest'ultima, ricavabile dal dato empirico del conseguimento del diploma prima dell'anno scolastico 2002/2002 e della conseguente necessaria reiterazione dei contratti a termine, pacifica agli atti, per almeno un ventennio.
- 2. Come ampiamente evidenziato nella recente decisione nel merito del 19 gennaio 2021 (ANIEF contro Italia, Reclamo n. 146/2017) lo Stato italiano prevede che l'assunzione a tempo indeterminato del personale docente delle Scuole pubbliche venga effettuato tramite **concorso** <u>oppure</u> attingendo dalle **graduatorie** "permanenti", trasformate dalla Legge n. 296/2006 in graduatorie chiuse (c.d. "ad esaurimento", in sigla GAE, ovvero "elenchi ERE" nel parere 19 gennaio 2021, citato).
- 3. Questo Comitato ha ritenuto che l'accesso "privilegiato" al pubblico impiego consentito ai docenti pubblici inseriti nelle graduatorie ad esaurimento non costituisca un trattamento discriminatorio rispetto ai docenti delle scuole private, ai sensi dell'art. 1§2 della Carta, considerato che tale personale, mediante l'inserimento delle Graduatorie ad esaurimento (d'ora in poi GAE), ha la possibilità di ottenere l'assunzione a tempo indeterminato e il conferimento delle supplenze annuali.
- 4. La Legge n. 296/2006 quando ha trasformato le graduatorie permanenti in graduatorie ad esaurimento per consentire la **stabilizzazione** del cd. "precariato

storico" ha sancito che "sono fatti salvi gli inserimenti nelle stesse graduatorie da effettuare per il biennio 2007-2008 per i docenti già **in possesso di abilitazione**".

- 5. I diplomati magistrali avevano pertanto diritto all'inserimento nelle graduatorie in quanto l'art. 15, comma 7, del d.PR n. 232/98 sancisce che il diploma magistrale <u>abilita</u> alla professione docente per le classi di concorso Scuola dell'Infanzia (AAAA) e Scuola Primaria (EEEE) se <u>conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002¹</u>, mentre dopo tale data per ottenere l'abilitazione è indispensabile conseguire la laurea in scienze della formazione.
- 6. Nonostante il chiaro dettato della legge, il Ministero dell'Istruzione non consentiva a tali diplomati magistrali "storici" di presentare le domande di inserimento nelle graduatorie ad esaurimento istituite dalla la Legge n. 296 del 27 dicembre 2006 perché equiparava i diplomi magistrali conseguiti sotto il nuovo ordinamento (ossia dopo l'a.s. 2001/2002), privi di valore abilitante, ai diplomi magistrali conseguiti entro l'a.s. 2001/2002 (che conservavano invece la loro natura abilitante in ragione del nuovo regime che, successivamente al 2002, richiedeva la laurea).
- 7. Numerosi diplomati magistrali pertanto impugnavano davanti al Giudice Amministrativo i criteri generali fissati dal <u>decreto ministeriale n. 235/2014</u> che, nel regolamentare l'inserimento nelle GAE, non contemplava tra i titoli di ammissione il diploma di didattica abilitante, perché conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002.
- 8. Nel 2014 pertanto **il Consiglio di Stato**, con la sent. n. 1973 del 16/04/2015, **annullava il decreto ministeriale n. 235/2014**, nella parte in cui non consentiva ai docenti in possesso del diploma magistrale abilitante l'iscrizione nelle graduatorie ad esaurimento.
- 9. Tale sentenza veniva confermata da tutte le successive decisioni emesse dal Consiglio di Stato, le quali confermavano che il diploma di didattica conseguito entro l'a.s. 2001/2002 consentiva ex se l'inserimento in GAE. e quindi garantiva l'automatica immissione in ruolo, in forza del doppio canale di reclutamento (cfr. Cons. Stato sent. n. 1973/2015, sent. n. 3628 del 21/07/2015, sentenze nn. 3673 e 3675 del 27 luglio 2015, sent. n. 3788 del 3/08/2015, sent. n. 4232 del 10 settembre 2015 e sent. n. 5439 del 2.12.2015).
- 10. Il Governo italiano, peraltro, vanificava tale consolidato orientamento ricorrendo all'**Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato**, la quale, con la

-

¹ Così la norma citata: "7. I titoli conseguiti nell'esame di Stato a conclusione dei corsi di studio dell'istituto magistrale iniziati entro l'anno scolastico 1997/1998 conservano in via permanente l'attuale valore legale e abilitante all'insegnamento nella scuola elementare. Essi consentono di partecipare ai concorsi per titoli ed esami a posti di insegnante nella scuola materna e nella scuola elementare".

sentenza n. 11 del 2017, statuiva la cancellazione dei diplomati magistrali dalle graduatorie ad esaurimento.

- 11. La VI Sezione del Consiglio di Stato peraltro non recepiva la sentenza dell'Adunanza Plenaria, attesa "l'efficace pienamente abilitante in sé del titolo magistrale, tale da consentire, oltre alla partecipazione ai concorsi per il reclutamento del personale docente senza necessità del previo superamento di altre prove, l'iscrizione alle GAE in coerenza con l'art. 402, c. 1 del Dlg 297/1994, essendone stato conservato in via permanente l'attuale valore legale ... i destinatari della III fascia, per effetto dell'art. 1 del DL 97/2004 e secondo l'art. 1, c. 695 della l. 662/2006, sono adesso anche I DOCENTI COMUNQUE ABILITATI, quindi pure coloro in possesso d'un titolo abilitante, come gli appellanti, nei sensi fin qui visti" (così: Cons. Stato Sez. VI sentenza n. 217 del 2018).
- 12. Il Governo si vedeva pertanto costretto ad intervenire direttamente, sancendo, con <u>l'art. 4 del Decreto Legge n. 87 del 2018</u>, la trasformazione d'autorità di tutti i rapporti a tempo indeterminato stipulati dai diplomati magistrali in rapporti a tempo determinato fino al 30 giugno 2019.
- 13. L'Associazione sindacale ANIEF. denunciava pertanto l'arbitrario comportamento dello Stato italiano a questo Ill.mo Comitato.
- 14. Con "Atto di significazione e/o di rappresentazione e/o di intervento in relazione al reclamo n. 159/2018" gli avvocati Roberto Scognamiglio, Angela D'Andrea ed Enrico Romano, in rappresentanza di alcuni docenti, chiedevano il rigetto del reclamo.
- 15. L'Associazione sindacale ANIEF preliminarmente eccepisce l'inammissibilità dell'intervento considerato che il Protocollo addizionale del 1995 consente la partecipazione alle procedure di reclamo collettivo alle sole parti sociali e delle organizzazioni non governative.
- 16. Per scrupolo difensivo e senza rinuncia neppure implicita alla formulata eccezione si evidenzia comunque l'infondatezza delle deduzioni degli intervenienti.

I. SULLA VIOLAZIONE DELL'ART. 1§2 E DELL'ARTICOLO E DELLA CARTA SOCIALE.

17. Come ampiamente evidenziato nel reclamo l'Italia ha **violato l'art. 1§2 della carta** in quanto l'art. 1, comma 605, lett. C) della L. n. 296/2006 e l'art. 15 del d.PR. n. 323/88 erano stati costantemente interpretati dal Consiglio di Stato nel senso di consentire l'inserimento in GAE degli insegnanti con diploma magistrale conseguito entro l'a.s. 2001/02, dovendosi privilegiare una interpretazione

comunitariamente orientata; invero, se non fosse possibile il loro inserimento nelle GAE, l'ordinamento interno non prevedrebbe alcuna misura preventiva o repressiva con riferimento ai <u>precari storici</u> in possesso del diploma magistrale conseguito entro l'a.s. 2001/02 i quali, sino al 2006, potevano pacificamente insegnare ed avevano per anni insegnato, nelle scuole statali con tale titolo.

- 18. I diplomati magistrali sono stati infatti **esclusi sia dalla sfera di applicazione dei d.l.vi n. 368/2001 e n. 81/2015**, di recepimento della direttiva 1999/70, applicati solo ai docenti delle Scuole private, **sia dal piano di stabilizzazione dei precari**, con cui la legge n. 107/2015 ha disposto l'assunzione di oltre 100.000 docenti inseriti nelle GAE, sia dal **concorso riservato ai docenti abilitati**, previsto dal d.lgs. 59/2017, sia, infine, dal **risarcimento dei danni previsto dall'art. 36 del d.lgs. 165/2001**, previsto esclusivamente a favore dei docenti assunto con contratto annuale su posto vacante nel così detto "organico di diritto", ossia con termine al 31 agosto (cfr. Cass. Sez. L, Sentenze n. 22552 del 2016 e n. 9402 del 2017).
- 19. Come chiarito nella **decisione nel merito del 19 gennaio 2021** (ANIEF contro Italia, Reclamo n. 146/2017, § 89 101), infatti, il personale docente non inserito in GAE, non potendo quasi mai ottenere le assunzioni annuali (ossia con termine al 31 agosto), **non fruisce di alcuna tutela contro la precarizzazione del rapporto di lavoro** in quanto la Cassazione ha stabilito che i docenti non inseriti nelle GAE non possono beneficiare né dell'assunzione a tempo indeterminato (cfr. Cass. n. 392 del 2012, n. 27481 del 2014 e n. 8671 del 2019), né del risarcimento dei danni per reiterata assunzione a tempo determinato, ottenibile solo in caso di assunzione con supplenze **annuali (con termine al 31 agosto)** per più di 36 mesi.
- 20. L'Italia ha quindi violato i principi di uguaglianza, proporzionalità e non discriminazione tra lavoratori dipendenti delle scuole statali e dipendenti delle Scuole private con il medesimo rapporto di lavoro privato, sanciti nell'art. 1§2 e nell'articolo E della Carta sociale.
- 21. Invero, per effetto dell'illegittima ingerenza statale i diplomati magistrali con titolo conseguito entro l'a.s. 2001/02, pur dopo la contrattualizzazione del rapporto di lavoro dei docenti dipendenti dalle scuole pubbliche, **non possono beneficiare delle misure** "preventive" e "repressive" previste dai d.l.vi n. 368/2001 e n. 81/2015 (che sanciscono che i rapporti di lavoro dei docenti assunti a tempo determinato nelle Scuole Private si trasformano a tempo indeterminato, qualora vengano assunti per più di 24 mesi).
- 22. Tale disparità di trattamento risulta del tutto ingiustificata in quanto d.lv.o n. 165/2001 sancisce, all'art. 2, che i rapporti di lavoro dei dipendenti delle Scuole pubbliche (a differenza del "personale in regime di diritto pubblico", normato dall'art. 3) "sono regolati contrattualmente" e "sono disciplinati dalle disposizioni del

- capo I, titolo II, del libro V del **codice civile** e dalle leggi sui rapporti di **lavoro subordinato nell'impresa**".
- 23. Per completezza si evidenzia come i diplomati magistrali risultino discriminati anche rispetto agli altri docenti a termine inseriti nelle graduatorie permanenti, poi trasformate in GAE., in quanto in base all'art. 2, comma 1, lettere a), b), c), c-bis), c-ter), commi 1-bis e 1-ter della legge n. 143 del 4 giugno 2004, per ottenere l'inserimento nelle graduatorie permanenti era sufficiente la frequenza di corsi speciali abilitanti, di durata annuale, riservati ai docenti in possesso di 360 giorni di servizio. Questi corsi abilitanti non avevano nessun valore concorsuale e, nonostante ciò, consentivano l'ingresso nelle graduatorie permanenti. Le graduatorie permanenti erano pertanto solo graduatorie per titoli e servizio riservate ai docenti in possesso dell'idoneità concorsuale oppure dell'abilitazione comunque conseguita.
- 24. Risulta quindi violato anche il principio della parità di trattamento, che fa parte dei principi generali del diritto dell'Unione e il cui carattere fondamentale è sancito dall'art. 20 della Carta di Nizza, il quale "esige che situazioni paragonabili non siano trattate in maniera diversa" (così Corte Giustizia UE. sentenza Chatzi del 16 settembre 2010, punti 63 e ss. e in senso conforme Corte Giustizia UE. sentenze 5 giugno 2008, causa C-164/07, Wood, punto 13, CGUE. Sturgeon e a., punto 48, CGUE. 22 dicembre 2010, Gavieiro e Iglesias Torres, C- 444 e 456 del 2009, punto 41, nonché CGUE. INPS 10 giugno 2010, causa C-395/08 e C-396/08, la quale precisa che "58. Il divieto di discriminazione sancito dalla direttiva 2000/78 altro non è che l'espressione specifica del principio generale di uguaglianza, che rappresenta uno dei principi fondamentali del diritto dell'Unione, v. sentenza 12 ottobre 2004, causa C-313/02, Wippel, Racc. pag. I-9483, punti 54 e 56).")

II. SULLA VIOLAZIONE DELL'ART. 4\sqrt{1} E 4\sqrt{4} E DELL'ARTICOLO 24 DELLA CARTA SOCIALE.

- 25. L'Italia ha inoltre **violato gli artt. 4 e 24 della carta** in quanto disponendo la cancellazione dalle GAE dei diplomati magistrali ha **sottratto loro il diritto a una retribuzione sufficiente**, tale da garantire un livello di vita dignitoso, nonché il diritto a **non essere licenziati senza un valido motivo** legato alle loro attitudini o alla loro condotta o basato sulle necessità di funzionamento dell'impresa, dello stabilimento o del servizio e, in ogni caso, **senza un congruo indennizzo o altra adeguata riparazione**.
- 26. Come già evidenziato nel reclamo e nelle successive repliche alle osservazioni dell'Italia, la <u>legge 107/2015</u> aveva garantito anche ai diplomati magistrali una retribuzione sufficiente prevedendo:

- una durata massima di 36 mesi di servizio con i contratti a termine, con conseguente diritto al risarcimento del danno in caso di superamento di tale limite temporale e
- un piano straordinario di assunzione riservato agli insegnanti inseriti nelle graduatorie ad esaurimento.
- 27. Il Governo italiano, con il **D.L. n. 87 del 12.07.2018**, all'art. 4-bis, <u>ha eliminato</u> <u>la durata massima complessiva di 36 mesi</u>, anche non continuativi, per i contratti di lavoro a tempo determinato stipulati con il personale docente, precludendo così la possibilità di ottenere il risarcimento dei danni in caso di superamento del tetto massimo dei 36 mesi e <u>sostanzialmente liberalizzando il ricorso sine die ai</u> contratti a termine per la copertura dei posti vacanti in organico.
- 28. Con **l'art. 4 D.L. n. 87 del 12.07.2018** il Governo ha, inoltre, sancito che i diplomati magistrali dovevano essere **cancellati dalle GAE**, entro il termine massimo finale di 120 giorni dalla data di comunicazione della decisione del Consiglio di Stato, con l'automatica **trasformazione d'autorità** di tutti i contratti di assunzione a tempo indeterminato **in rapporti a tempo determinato** fino al 30 giugno 2019.
- 29. Così facendo lo Stato italiano ha **precluso** ai diplomati magistrali non solo **l'accesso alle procedure di stabilizzazione** introdotte dalla L. n. 107/2015, ma anche la **possibilità di impugnare gli atti di licenziamento**, poiché meramente applicativi di una disposizione normativa di rango legislativo. Invero il Governo, **sancendo direttamente con un atto normativo la trasformazione delle assunzioni a tempo indeterminato in rapporti a termine fino al 30 giugno 2019,** ha impedito di contestare il recesso del Ministero dell'Istruzione e di ottenere l'erogazione di un ristoro per i danni subiti a causa del licenziamento.
- 30. Nel caso di specie il Governo ha dunque violato anche l'art. 24 della Carta atteso che, a causa del DL. n. 87 del 2018, i diplomati magistrali non hanno avuto neppure la possibilità di impugnare gli atti applicativi delle decisioni dell'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, poiché il licenziamento, conseguente al depennamento dalle GAE., ha contenuto vincolato rispetto all'art. 4 del D.L. n. 87 del 12.07.2018; difatti, potendosi caducare il licenziamento solamente ottenendo a declaratoria dell'incostituzionalità del DL. n. 87/2018 da parte della Corte Costituzionale, il diritto di difesa del diplomato licenziato viene a connotarsi secondo il regime tipico dell'atto legislativo adottato, trasferendosi dall'ambito della giustizia del Tribunale del Lavoro a quello proprio della giustizia costituzionale (cfr. Corte cost., sent. n. 62 del 1993, n. 270 del 2010, n. 20 del 2012, n. 154 del 2013 e n. 275 del 2013).
- 31. In altre parole, poiché la forma di tutela segue la natura giuridica dell'atto contestato, i diritti di difesa avverso i licenziamenti dei diplomati magistrali si

trasferiscono dalla giurisdizione del Tribunale ordinario alla giustizia costituzionale, potendo trovare protezione avverso il recesso datoriale solo attraverso il sindacato costituzionale di ragionevolezza del Decreto Legge n. 87/2018, riservato alla Corte Costituzionale.

III. SULLA VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 5 E 6 DELLA CARTA SOCIALE.

- 32. Da quanto evidenziato nel precedente paragrafo risulta evidente che lo Stato italiano ha violato anche le disposizioni in epigrafe in quanto ha trasformato con decreto legge tutti i contratti a tempo indeterminato in contratti a termine e ha unilateralmente ridotto fino al 30 giugno 2019 la durata di tutti i contratti a termine già stipulati con durata fino al 31 agosto 2019.
- 33. Tali interventi sono stati disposti dal Governo senza alcun negoziato preventivo e addirittura senza neppure previamente informare l'ANIEF e le altre Organizzazioni Sindacali di tale decisione, nonostante l'articolo 6 § 2 della Carta obblighi gli Stati parti a promuovere un meccanismo per negoziati volontari sulla regolamentazione dei termini e delle condizioni di impiego, procedura indubbiamente necessaria nel caso di specie quantomeno per il numero dei docenti coinvolti e le ricadute sociali dell'intervento del Governo (v. Consiglio europeo della polizia Sindacati contro Portogallo, Reclamo n. 11/2002, decisione sul merito del 21 maggio 2002, §§51 e 63).

IV. SULLA SOTTRAZIONE DELLA GARANZIA DEL GIUDICE NATURALE E VIOLAZIONE DEI PRINCIPI D'INDIPENDENZA DEI MAGISTRATI E DELL'ORDINE GIUDIZIARIO.

- 34. Gli intervenienti avverso l'accoglimento del proposto reclamo richiamano la sentenza n. 11 del 20/12/2017 (presidente Alessandro Pajno, est. Roberto Giovagnoli), emanata dall'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato nel 2017, ossia dopo che tutti i Giudici della VI Sezione del Consiglio di Stato, a cui l'ordinamento italiano riserva la decisione di tutte le cause dei docenti che lavorano nelle Scuole pubbliche, avevano costantemente confermato il diritto all'inserimento in GAE dei diplomati magistrali diplomatisi entro l'a.s. 2001/2002.
- 35. Per quanto possa rilevare avanti a questo Comitato, è necessario fornire alcun precisazioni in merito a tale inusuale decisione del massimo organo giurisdizionale della giurisdizione amministrativa italiana. Come verrà evidenziato nei successivi paragrafi tale sentenza si pone infatti in palese contrasto non solo con il pregresso consolidato insegnamento del Consiglio di Stato, ma anche con la lettera delle disposizioni "interpretate" dall'Adunanza Plenaria in consonanza alla volontà dell'organo politico.

- 36. Nell'ordinamento italiano purtroppo tale evento può verificarsi in quanto l'art. 22 della L. n. 186/1982 attribuisce la nomina al Presidente della Repubblica su designazione del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa.
- 37. Per prassi consolidata, dal 1929 **fino al 2017**, al fine di garantire comunque l'indipendenza del massimo organo della Giustizia amministrativa, **la scelta effettiva del Presidente del Consiglio di Stato veniva** in concreto **effettuata dal Consiglio di presidenza** (l'organo unico di autogoverno del Consiglio di Stato), che esprimeva un nome (di regola, il Consigliere con maggiore anzianità), che poi veniva ratificato dal Presidente del Consiglio.
- 38. **Nel 2017** invece il presidente del Consiglio di Stato è stato invece direttamente nominato dal Presidente del Consiglio dei Ministri, il quale ha designato il consigliere Alessandro Pajno al posto del Consigliere Stefano Baccarini, a cui spettava la Presidenza in quanto Consigliere più anziano.
- 39. L'apparenza della indipendenza del Consiglio di Stato nella sua massima espressione è stata posta in dubbio dallo stesso consigliere Baccarini, il quale non ha mancato di rilevare come "L'art. 22, comma primo, della legge dispone che il presidente del Consiglio di Stato è nominato tra i magistrati che abbiano effettivamente esercitato per almeno cinque anni funzioni direttive, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il parere del consiglio di presidenza. Qui, il modulo procedimentale del parere per assicurare la partecipazione del Consiglio di presidenza appare ancora più inadeguato. Perché, una volta riconosciuta, con norma costituzionalmente necessaria, l'autonomia del Consiglio di presidenza in materia di stato giuridico dei magistrati, non è ragionevole creare un'eccezione per la posizione apicale di presidente del Consiglio di Stato, cui spetta di presiedere proprio il Consiglio di presidenza. Perché, come segnalato dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 72 del '91, le garanzie costituzionali predisposte per la tutela dello status d'indipendenza dei magistrati e dell'ordine giudiziario ricomprendono nel proprio ambito di applicazione anche la nomina dei magistrati negli uffici direttivi: che peraltro nella magistratura amministrativa si traducono in posizioni di stato giuridico" (così Stefano Baccarini, "Status e carriere dei giudici amministrativi" – pubblicato su Giustamm, luglio 2017, all. A).
- 40. La diretta nomina da parte del Presidente del Consiglio dei Ministri del Presidente del Consiglio di Stato, che ha presieduto l'Adunanza Plenaria richiamata dagli intervenienti, viola dunque i principi d'indipendenza dei magistrati e dell'ordine giudiziario e del giudice naturale precostituito per legge, sancito dall'art. 6 CEDU e dall'art. 47 della «Carta dei diritti

fondamentali dell'Unione europea», che riflette l'esigenza fondamentale della predeterminazione del giudice.

V. SULLA NATURA ABILITANTE DEL DIPLOMA MAGISTRALE EX ART. 15, COMMA 7, DEL D.P.R. N. 323 DEL 1998 E ART. 4 DEL DL N. 87 DEL 2018.

- 41. Gli intervenienti sostengono che l'ingerenza governativa sarebbe legittima in quanto l'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, con la sentenza n. 11/2017, avrebbe negato la natura abilitante del diploma magistrale conseguito entro l'a.s. 2001/2002, smentendo quanto sostenuto dalla VI Sezione del Consiglio di Stato con le sentenze 16 aprile 2015, n. 1973, 21 luglio 2015, n. 3628, 27 luglio 2015, nn. 3673 e 3675, 3 agosto 2015, n. 3788, 10 settembre 2015, n. 4232, 2 dicembre 2015, n. 5439 e n. 217 del 16 gennaio 2018, nonché con oltre duecento ordinanze.
- 42. Tale affermazione si pone tuttavia in stridente contrasto con l'art. 15, comma 7, del d.PR 23 luglio 1998, n. 323, il quale sancisce testualmente che: "I titoli conseguiti nell'esame di Stato a conclusione dei corsi di studio dell'istituto magistrale iniziati entro l'anno scolastico 1997/1998 conservano in via permanente l'attuale valore legale e abilitante all'insegnamento nella scuola elementare".
- 43. Giova ricordare come l'affermazione dell'Adunanza Plenaria è stata successivamente <u>smentita, in via autentica, dal legislatore</u>, il quale, con l'art. 4 del d.l. n. 87/2018, nel definire i requisiti d'accesso al concorso straordinario per la scuola primaria e la scuola dell'infanzia, ha ribadito il <u>valore abilitante del diploma magistrale conseguito prima del 2002</u>, ponendo su un terreno di <u>piena equivalenza</u> quanto al valore abilitante del titolo di studio la laurea in scienze della formazione primaria <u>e del diploma magistrale conseguito prima del 2002</u>.
- 44. L'art. 4, commi 1-quinquies e ss., del d.l. n. 87/2018 ha, infatti, riservato l'accesso al concorso ai docenti in possesso, indifferentemente, di uno dei seguenti requisiti: «- a) titolo di abilitazione all'insegnamento conseguito presso i corsi di laurea in scienze della formazione primaria ... b) diploma magistrale con valore di abilitazione o analogo titolo conseguito all'estero e riconosciuto in Italia ai sensi della normativa vigente, conseguiti, comunque, entro l'anno scolastico 2001/2002».
- 45. Il MIUR ha quindi ribadito il pieno valore abilitante del diploma conseguito entro l'A.S: 2001/2002 con tre diversi atti regolamentari:

I. con il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 15 maggio 2014, n. 308, recante "Disposizioni inerenti le tabelle di valutazione dei titoli della II e III fascia delle graduatorie di istituto, in applicazione del decreto del ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249 e successive modificazioni", tanto nelle premesse quanto nella tabella, ove tra i titoli abilitanti di accesso alla II fascia (punto A. A1) è specificato "ivi compresi il

diploma di maturità magistrale, il diploma triennale di scuola magistrale e titoli sperimentali equiparati";

II. con il decreto del ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 22 maggio 2014, n. 353, concernente il bando per la costituzione delle graduatorie di istituto, all'articolo 2 - Titoli di accesso alle fasce delle graduatorie di istituto, comma 1, lettera b - Seconda fascia - punto 7);

III. con il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 24 dicembre 2014, n. 967, concernente l'autorizzazione all'attivazione dei percorsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno, ove nelle premesse è specificato che tra i titoli di abilitazione, valevoli per l'accesso alle procedure selettive, sono ricompresi i diplomi magistrali in parola.

VI. SULL'EFFICACIA ERGA OMNES DELLA SENTENZA DI ANNULLAMENTO DEL DECRETO MINISTERIALE CHE PRECLUDEVA L'INSERIMENTO NELLE GRADUATORIE AD ESAURIMENTO DEI DIPLOMATI MAGISTRALI.

- 46. Non persuade neppure l'affermazione avversaria secondo cui le sentenze di annullamento della VI Sezione del Consiglio di Stato non potevano avere applicazione generalizzata.
- 47. Il Consiglio di Stato ha infatti costantemente sottolineato, anche successivamente alla sentenza n. 11 del 20 dicembre 2017, che «sulla base di un ORIENTAMENTO GIURISPRUDENZIALE della sezione, in materia, ormai <u>CONSOLIDATO</u> e dal quale non vi sono ragioni per discostarsi (cfr. Cons. Stato, sez. VI, sentenze nn. 5281, 3323 e 3324 del 2017, le cui argomentazioni, per quanto riferite in maniera precipua alla impugnazione del d. m. n. 235 del 2014, trovano applicazione anche per la risoluzione della presente controversia - sulla impugnazione specifica del d. m. n. 495 del 2016, "in parte qua", si veda, di recente, Cons. Stato, sez. VI, sent. n. 3198 del 2018) ... non vi era in capo ai ricorrenti alcun onere di impugnare i decreti su citati del 2014 e 2016, dal momento che, come puntualmente rilevato nell'atto di appello, <u>il d. m. n. 235 del 2014 era stato già annullato</u> – con EFFICACIA "ERGA OMNES", trattandosi di un atto generale avente effetti inscindibili» (Cons. Stato Sez. VI, 23 luglio 2018, n. 4500, e in senso conforme: Cons. Stato Sez. VI, 27 marzo 2017, n. 1281, Cons. Stato Sez. VI, 19 maggio 2017, n. 2065, Cons. Stato Sez. VI, 19 giugno 2017, n. 2976, Cons. Stato Sez. VI, 5 luglio 2017, n. 3323, e Cons. Stato Sez. VI, 15 novembre 2017, n. 5281, e Cons. Stato Sez. VI, 29 maggio 2018, n. 3198).
- 48. Né può essere sottaciuto che anche le Sezioni Unite hanno infatti rimarcato chiarito che il «*D.M. 1 aprile 2014, n. 235* (*e dell'annesso D.M. 22 maggio 2014, 353*)

- atto avente carattere generale e costituente esercizio di potestà autoritativa nella individuazione dei criteri per l'inserimento nelle graduatorie che peraltro è già dichiarato illegittimo dal giudice amministrativo proprio con riferimento alla mancata previsione dell'inserimento dei titolari di diploma magistrale conseguito entro l'anno scolastico 2001-2002 (Cons. Stato sentenza n. 1973 del 2015)» (CASS. SU. 13/09/2017, n. 21197, e in senso conforme: Cass. SU. 16 dicembre 2016, n. 25972 e n. 25973, Cass. SU 15 dicembre 2016, n. 25840 - 25846, Cassazione civile sez. un., 01/02/2017, n. 2614, Cassazione civile sez. un., 31/01/2017, n.2481, e Cassazione civile sez. un., 18/09/2017, n. 21542).

VII. SUL DIRITTO ALL'INSERIMENTO NELLE GRADUATORIE AD ESAURIMENTO IN BASE ALLA TABELLA ALLEGATA AL D.L. N. 97/2004 E ALL'ART. 1, COMMA 605, LETT. C DELLA L. N. 296/2006.

- 49. A sostegno dell'ingerenza del Governo italiano non può neppure richiamarsi il fatto che l'Adunanza Plenaria, nella sentenza richiamata dagli intervenienti, ha altrettanto erroneamente sostenuto che il diploma magistrale conseguito entro l'a.s. 2001/2002 non sarebbe sufficiente ad ottenere l'inserimento in GAE.
- 50. La sentenza infatti confonde clamorosamente i requisiti di accesso alle GAE (disciplinati dalla L. n. 296/2006, che richiede solo il possesso di un titolo abilitante alla data di istituzione della GAE) con i requisiti di accesso alle soppresse graduatorie permanenti.
- 51. L'adunanza Plenaria, inoltre, sembra ignorare che la <u>tabella allegata al d.l.</u> <u>n. 97/2004</u>, anche in relazione alle soppresse graduatorie permanenti, già prevedeva al punto "A) Titoli di accesso alla graduatoria" permanente, la "abilitazione/titolo abilitante all'insegnamento comunque posseduto".
- 52. In tal senso si è costantemente espressa la VI sezione del Consiglio di Stato la quale sia prima che dopo la sentenza dell'adunanza Plenaria ha rimarcato che "requisito sufficiente per l'inserimento nelle GAE è il possesso della abilitazione all'insegnamento. Del resto, la tabella di valutazione dei titoli della citata terza fascia delle graduatorie ad esaurimento del personale docente delle scuole e istituti di ogni ordine e grado cfr. tabella di cui all'ARTICOLO 1 AL D.L. N. 97/2004, convertito dalla legge n. 143/2004, integrata dalla legge n.186/2004 e modificata dalla legge n. 296/2006 prevede, tra l'altro, al punto A), denominato "titoli abilitanti di accesso alla graduatoria", il titolo abilitante COMUNQUE posseduto, che è quindi titolo valido, come il diploma magistrale citato, per il suddetto inserimento" (così, ex multis, Cons. Stato. Sez. VI Sentenza n. 3628 del 21.7.2015, nonché in senso conforme: Cons. Stato Sez. VI sentenza n. 3673 del 27.7.2015, Cons. Stato Sez. VI sentenza n. 3678 del 3.8.2015, Cons. Stato Sez. VI sentenza n. 4232 del 10.9.2015 e Cons. Stato Sez. VI sentenza n. 217/18).

XI. SULLA PRETESA TARDIVITÀ DEI RICORSI.

- 53. A sostegno dell'ingerenza dell'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato non pare possa neppure seriamente affermarsi che <u>tutti</u> i magistrati della VI sezione del Consiglio di Stato (a cui l'ordinamento italiano riserva la decisione delle cause inerenti all'assunzione dei docenti delle Scuole Pubbliche) sarebbero incorsi <u>in errore</u> circa l'individuazione del *dies a quo* per l'impugnazione dell'atto lesivo, posto che la **pubblicazione dei nuovi decreti di inserimento o aggiornamento delle GAE ha rimesso nei termini i ricorrenti ai fini dell'impugnativa**, posto che solo gli atti meramente confermativi non sono autonomamente impugnabili.
- 54. Costituisce infatti basilare principio del diritto amministrativo italiano che l'atto "meramente confermativo" di un precedente provvedimento non è suscettibile di autonoma impugnazione. Invero "Secondo costante giurisprudenza, allo scopo di stabilire se un atto amministrativo sia meramente confermativo (e perciò non impugnabile) o di conferma in senso proprio (e quindi autonomamente lesivo e da impugnarsi nei termini), occorre verificare se l'atto successivo sia stato adottato o meno senza una nuova istruttoria ed una nuova ponderazione degli interessi;" (così, da ultimo, Consiglio di Stato, V, 13/11/2019, n. 7804, e in termini Cons. Stato, 25 giugno 2013, n. 3457, Cons. Stato, 14 aprile 2014, n. 1805, Cons. Stato, 9 luglio 2014, n. 3491, Cons. Stato, 12 febbraio 2015, n. 758, Cons. Stato, 29 febbraio 2016, n. 812, Cons. Stato, 12 ottobre 2016, n. 4214, Consiglio di Stato 27/01/2017, n. 357, e Cons. Stato, 29 agosto 2019, n. 5977).
- 55. La VI Sezione del Consiglio di Stato aveva pertanto giustamente ritenuto tempestivi i ricorsi dei diplomati magistrali in quanto deve essere impugnato solo «atto che ha determinato una lesione attuale della propria sfera giuridica e tale atto va individuato proprio nel D.M. n. 235/2015 relativo alla formazione delle graduatorie per il triennio. Viceversa, non era da ritenersi necessaria l'impugnazione dei precedenti decreti ministeriali., ancorché aventi contenuto similare, attesa l'autonomia che caratterizza ciascun triennio relativo all'aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento per il personale docente» (così ex multis: Cons. Stato, Sez. VI, 19 giugno 2017, n. 2976, Pres. Santoro, est. Buricelli).

X. SULL'INCONFERENZA DELL'ORDINANZA DELLA CASSAZIONE N. 19679/2919.

- 56. Del tutto privo di pregio giuridico è poi il tentativo degli intervenienti di avallare l'operato dell'Adunanza Plenaria richiamando l'ordinanza delle Sezioni Unite della Cassazione n. 19679/2919.
- 57. Tale ordinanza si è infatti limitata a dichiarare <u>inammissibile</u> il ricorso ex art. 111 della Cost., promosso avverso la sentenza dell'Adunanza Plenaria, in

quanto "il sindacato delle Sezioni Unite della Cassazione sulle decisioni del giudice amministrativo è circoscritto ai motivi inerenti alla giurisdizione, ossia ai vizi concernenti l'ambito della giurisdizione in generale o il mancato rispetto dei limiti esterni della giurisdizione, con esclusione di ogni sindacato sul modo di esercizio della funzione giurisdizionale, cui attengono invece gli errori in iudicando, o anche in procedendo, i quali esorbitano dai confini dell'astratta valutazione di sussistenza degli indici definitori della materia ed investono l'accertamento della fondatezza o meno della domanda (tra le molte, Cass., S.U., 29 dicembre 2017, n. 31226; Cass., S.U., 27 aprile 2018, n. 10264). E ciò quale che sia la gravità della violazione, anche ove essa attinga alla soglia del c.d. stravolgimento delle norme di riferimento, sostanziali o processuali, applicate (Corte Cost., sent. n. 6 del 2018).".

- 58. Detto in altre parole le Sezioni Unite, ben lungi dall'avallare l'operato dell'Adunanza Plenaria, si sono limitate a dire che l'art. 111 della Costituzione non consente alla Cassazione di sindacare gli errori *in iudicando* dell'Adunanza Plenaria.
- 59. Va peraltro osservato, a completamento, che le stesse Sezioni unite della Corte di cassazione, con l'ordinanza 18 settembre 2020 n. 19598, hanno ritenuto di sollevare una questione pregiudiziale alla Corte di giustizia in relazione alla possibilità di valutare la correttezza di una pronuncia del Consiglio di Stato italiano per violazione dei limiti di giurisdizione laddove si configuri, come nella specie, una violazione dei diritti dell'Unione (all. B).

XI. SULL'ILLEGITTIMA INTERFERENZA.

- 60. Da quanto esposto nei precedenti paragrafi risulta palese che il Governo italiano, grazie all'intervento dell'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato e all'emanazione dell'art. 4 del Decreto Legge n. 87 del 2018, ha illegittimamente precluso ai diplomati magistrali ante 2001/2002, precari storici, di beneficiare dell'unica misura attuativa della clausola 5 dell'accordo quadro, nonostante "la clausola 5, punto 1, dell'accordo quadro impone agli Stati membri, al fine di prevenire l'utilizzo abusivo di una successione di contratti o rapporti di lavoro a tempo determinato, l'adozione effettiva e vincolante di almeno una delle misure che essa elenca" (così: CGUE María Elena Pérez López C-16/15, 14 settembre 2016);
- 61. La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 41/2011 ha infatti chiarito che la trasformazione delle graduatorie da permanenti ad esaurimento mira a stabilizzare i precari storici in possesso dell'abilitazione al momento di tale trasformazione. Sempre la Corte Costituzionale nella successiva sentenza n. 187 del 2016 ha rimarcato che l'inserimento nelle graduatorie per cui è causa costituisce l'unico strumento per garantire ai precari storici "serie e indiscutibili chances di immissione in ruolo a tutto il personale interessato, secondo una delle alternative espressamente prese in considerazione dalla Corte di giustizia".

XII. SULLA VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 6 E 13 CEDU DELL'ART. 1 PROT. 1 E DEGLI ARTT. 47 E 52 DELLA CDFUE.

- 62. **L'Italia ha** infine **violato anche** i **principi di certezza giuridica e di tutela dell'affidamento**, di cui agli artt. 6 e 13 CEDU. e all'art. 1 del prot. 1 in quanto il Consiglio di Stato, prima delle decisioni dell'Adunanza Plenaria, aveva costantemente rimarcato:
 - -la natura abilitante del diploma magistrale conseguito entro l'a.s. 2001/2002,
 - **-l'efficacia** *erga omnes* delle sentenze di annullamento dei DM. di aggiornamento delle GAE. e
 - la reviviscenza dell'interesse ad agire dei soggetti illegittimamente esclusi, i quali vengono pertanto rimessi in termini per effetto della pubblicazione di un nuovo decreto di inserimento o aggiornamento delle GAE, posto che solo gli atti meramente confermativi non sono autonomamente impugnabili.
- 63. Il Consiglio di Stato prima dell'intervento dell'A.P. aveva infatti costantemente sottolineato che "il D.M. 235/2014, atto di natura regolamentare, <u>è stato annullato con efficacia erga omnes dalla sentenza della sezione 16 aprile</u> 2015, n. 1973, nella parte in cui non consente l'ingresso nelle GAE dei diplomati magistrali, sicché non è quindi possibile ravvisare una tardiva impugnazione di un atto già annullato, che non più esiste;" (così ex multis, Cons. Stato Sez. VI, ordinanza del 27/03/2017, n. 1281 Presidente Maruotti, Consigliere, Estensore Spisani, ribadita successivamente, fra le tante, da: Cons. Stato Sez. VI, ordinanza del 14/4/2017, n. 1595, Presidente Santoro, Consigliere, Estensore Buricelli, Cons. Stato sez. VI 26 aprile 2017, n. 1745, decreto cautelare del dr. Santoro, Cons. Stato sez. VI 8 maggio 2017, n. 1928, decreto cautelare del dr. Santoro, Cons. Stato Sez. VI, ordinanza del 29/5/2017, n. 2267, Presidente Caracciolo, Consigliere, Estensore Spisani, Cons. Stato Sez. VI, ordinanza del 29/5/2017, n. 2296, Caracciolo, Presidente, Consigliere Estensore Spisani, Cons. Stato Sez. VI, ordinanza del 9/6/2017, n. 2417, Presidente Santoro, Consigliere, Estensore Buricelli).
- 64. In altre parole, anteriormente all'intervento dell'A.P. l'orientamento favorevole all'inserimento nelle GAE dei diplomati magistrale con titolo conseguito prima del 2002 costituiva diritto vivente, perché sviluppatosi in un arco temporale di 3 anni (dal 2015 al 2018), con oltre 300 pronunce (di cui 8 SENTENZE del Consiglio di Stato e oltre 300 ordinanze cautelari del Tar Lazio e del Consiglio di Stato, cfr. tra le più significative: Cons. St. Sez. VI, n. 4834 del 22.10.2014; n. 428 del 28.1.2015; n. 1089 del 11.03.2015; n. 1808 del 29.04.2015; n. 4334 del 22.9.2015; n. 3900 del 31.8.2015; n. 3901 del 31.8.2015; n. 3951 del 31.8.2015; n. 3952 del 31.8.2015; n. 5445 del 4.12.2015; n. 5540 del 16.12.2015; n.

- 5541 del 16.12.2015; n. 5542 del 16.12.2015; n. 5555 del 16.12.2015; n. 5647 del 17.12.2015; n. 247 del 22.01.2016; n. 428 del 5.2.2016) e fondato su premesse processuali e conclusioni sostanziali conformi a consolidati indirizzi giurisprudenziali, secondo cui l'annullamento delle disposizioni contenute nel d. m. n. 235 del 2014 ha efficacia erga omnes (cfr. a titolo meramente esemplificativo Cons. Stato Sez. VI, 27 marzo 2017, n. 1281, Cons. Stato Sez. VI, 19 maggio 2017, n. 2065, Cons. Stato Sez. VI, 19 giugno 2017, n. 2976, Cons. Stato Sez. VI, 5 luglio 2017, n. 3323, Cons. Stato Sez. VI, 5 luglio 2017, n. 3324, Cons. Stato Sez. VI, 15 novembre 2017, n. 5281).
- 65. Ne consegue che i diplomati magistrali vantavano un vero e proprio «bene» ai sensi dell'articolo 1 del Protocollo n. 1 alla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, avendo adito il TAR. Lazio anteriormente all'intervento dell'Adunanza plenaria, quando l'orientamento favorevole all'inserimento nelle GAE dei diplomati magistrale, con titolo conseguito prima del 2002.
- 66. L'Italia ha violato dunque anche l'effettività della tutela giurisdizionale e i principi dell'equo processo, della certezza e prevedibilità del diritto e della tutela dei beni, consacrati nell'art. 6 della Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e nell'art. 1 Protocollo n. 1, allegato alla CEDU. e recepiti dagli artt. 52 e 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.
- 67. La Corte europea dei diritti dell'uomo, muovendo dalla "inclusione" nella nozione di legge del "diritto giurisprudenziale", impone la "certezza dei rapporti giuridici" (cfr. Corte EDU. Brumărescu c. Romania [GC], n. 28342/95, § 61, e Mazzeo c. Italia n.32269/2009, 5 ottobre 2017, § 35), nonché la "conoscibilità della regola di diritto e la (ragionevole) prevedibilità della sua applicazione" (cfr. Corte EDU. Sunday Times c. Regno Unito, sentenza del 29 aprile 1979, §§ 48-49, Nejdet Şahin e Perihan Şahin c. Turchia [GC], n. 13279/05, 20 ottobre 2011, § 57, e Agrokompleks c. Ucraina, n. 23465/03, 6 ottobre 2011, § 144).
- 68. In tal senso si è d'altronde costantemente espressa anche la Corte di Giustizia la quale ha rimarcato che «i principi della tutela del legittimo affidamento e della certezza del diritto fanno parte dell'ordinamento giuridico comunitario; pertanto devono essere rispettati dalle istituzioni comunitarie, ma anche dagli Stati membri nell'esercizio dei poteri loro conferiti dalle direttive comunitarie» (così: CGUE. 10 settembre 2009, Plantanol GmbH & Co. KG, C-201/08, punto 43, e in senso conforme: Corte Giustizia 26 febbraio 1987, Consorzio Cooperative d'Abruzzo C-15/85, punti 12 e 17, Corte Giustizia 4 luglio 1973, Westzucker C-1/73, Corte Giustizia 3 maggio 1978, Tòpfer, causa 112/77, Corte Giustizia 3 marzo 1982, , C- 14/81, Alpha Steel Corte Giustizia 19 maggio 1983, Vassilis Mavridis contro Parlamento europeo, causa 289/81, Corte Giustizia 21 settembre

- 1983, Deutsche Milchkontor GmbH, Corte Giustizia 20 giugno 1991, Cargill BV., C-248/89, Corte Giustizia 22 gennaio 1997, Opel Austria GmbH c. Consiglio, T-115/94, Corte Giustizia 18 dicembre 1997, cause riunite C-286/94, C-340/95, C-401/95 e C-47/96, Molenheide e a., punti 45-48, Corte Giustizia 3 dicembre 1998, C-381/97, Belgocodex, punto 26, Corte Giustizia 13 dicembre 1989, causa C-342/87, Genius Holding, CGUE. 19 settembre 2000, causa C-454/98, Schmeink & Cofreth e Strobel, CGUE. 26 aprile 2005, causa C-376/02, Goed Wonen, punto 32, CGUE. sentenza del 7 giugno 2005, VEMWe a., C-17/03, CGUE. 11 maggio 2006, causa C-384/04, Federation of Technological Industries, punto 29, CGUE. 6 luglio 2006, cause riunite C-439/04 e C-440/04, Kittel, CGUE 14 settembre 2006, cause riunite da C-181/04 a C-183/04, Elmeka, punto 31, e CGUE. 21 febbraio 2008, Netto Supermarkt, C-271/06, punto 18).
- 69. Come noto il principio della certezza del diritto costituisce uno dei principi fondamentali dell'Unione Europea e si compone di tre sotto principi: l'irretroattività degli atti normativi, la tutela del legittimo affidamento e la protezione dei diritti quesiti. Secondo l'univoco insegnamento della CGUE. infatti "il principio della certezza del diritto, il quale ha come corollario quello della tutela del legittimo affidamento, impone, segnatamente, che le norme giuridiche siano chiare, precise e prevedibili nei loro effetti, in particolare qualora esse possano avere conseguenze sfavorevoli sugli individui e sulle imprese (v., in tal senso, sentenza dell'11 giugno 2015, Berlington Hungary e a., C-98/14, EU:C:2015:386, punto 77 e la giurisprudenza ivi citata)" (così: CGUE. 20 dicembre 2017, causa C-322/16, Global Starnet Ltd., e in senso conforme: Corte Giustizia 15 febbraio 1996, Duff e a., CGUE. 7 giugno 2005, VEMW e a., C-17/03, CGUE. Netto Supermarkt, C-271/06, e CGUE. 12 dicembre 2013, Test Claimants in the Franked Investment Income Group Litigation, causa C-362/12, punto 44, per cui "secondo costante giurisprudenza, il principio della certezza del diritto, che ha per corollario quello della tutela del legittimo affidamento, esige che una normativa che comporta conseguenze svantaggiose per i privati sia chiara e precisa e che la sua applicazione sia prevedibile per gli amministrati.").
- 70. Il Governo italiano avrebbe pertanto dovuto limitare l'efficacia del mutamento giurisprudenziale, imprevedibile e con effetti in malam partem, ai soli giudizi promossi dopo il deposito della decisione dell'Adunanza Plenaria (cfr., Corte EDU. Cocchiarella c. Italia, sentenza del 29 marzo 2006, § 44, Di Sante c. Italia, decisione del 24 giugno 2004, Paulino Tomas c. Portogallo, sentenza del 27 marzo 2003, Midsuf c. Francia, decisione della Grande Chambre dell' 11 settembre 2002, Giumarra c. Francia, sentenza del 12 giugno 2001, § 44), atteso che il "principio della certezza del diritto esige, segnatamente, che le norme giuridiche siano chiare, precise e prevedibili nei loro effetti, in particolare qualora esse possano comportare conseguenze sfavorevoli in capo ai singoli e alle imprese" (così: Corte di Giustizia CE, sentenza 7 giugno 2005, C-17/03 e, in termini, tra le tante,

Corte di Giustizia CE, sentenze 13.3.2008, C-383/06, 384/06 e 385/06; 9.10.2001, C-80/99, 81/99 e 82/99; 21.9.1983 C-205/82 e 215/82; 27.9.1979, C-230/78).

- 71. Alla medesima conclusione si perviene del resto anche in quanto la retroattività del nuovo orientamento giurisprudenziale viola i principi di certezza e prevedibilità della legge, analogamente alle leggi interpretative retroattive di cui la Corte Edu. ha costantemente ribadito il contrasto con la CEDU. (v. Corte europea, sentenza sezione seconda, 7 giugno 2011, Agrati ed altri contro Italia; sezione seconda, 31 maggio 2011, Maggio contro Italia; sezione quinta, 11 febbraio 2010, Javaugue contro Francia; sezione seconda, 10 giugno 2008, Bortesi e altri contro Italia).
- 72. Considerato inoltre che il diritto all'equo processo contenuto nell'art. 6 della CEDU. costituisce ora oggetto di norme eurounitarie sia in via diretta ed «immediata», tramite il suo riconoscimento ufficiale (quantomeno) alla stregua di «principio generale del diritto dell'Unione», sia in via indiretta e «mediata», quale diritto omologo a quello tutelato dall'ART. 47 della carta dei diritti fondamentali dell'unione europea, rilevante ex art. 52 («Portata e interpretazione dei diritti e dei principi») della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (cfr. CGCE, 8 febbraio 2007, C-3/06 P, Groupe Danone/Commissione, CGCE, 28 giugno 2005, C-189/02, CGCE, C- 262/88, CGCE, C 189/02, CGCE, C- 205/02, CGCE, C- 475/03 e CGCE, C- 213/02), le sentenze dell'Adunanza Plenaria si pongono in contrasto pur con l'ordinamento euronitario.

Tutto ciò premesso e considerato si insiste per l'accoglimento del proposto reclamo.

Si allega:

- A) Articolo G. Virga 20.12.15
- B) Cass. S.U. 19598/2020

Marcello Pacifico quale legale rappresenta	ante ANIEF
. 0 11	
Sergio Galleano quale assistente ANIEF _	

Walter Miceli quale assistente ANIEF	
-	
Fabio Ganci quale assistente ANIEF _	